II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1991

sull'importazione negli Stati membri di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Bulgaria

(91/536/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dalla direttiva 91/496/CEE [2], in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli sugli animali introdotti nella Comunità in provenienza dai paesi terzi e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18,

considerando che, con la decisione 81/315/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 88/385/CEE [3], sono state adottate misure di protezione nei confronti di alcune regioni della Bulgaria [4];

considerando che le competenti autorità veterinarie bulgare hanno segnalato la comparsa di un focolaio di afta epizootica nel distretto di Jambol;

considerando che, in seguito ad una missione veterinaria effettuata dalla Comunità, si è riscontrato che le competenti autorità bulgare hanno adottato determinate misure sanitarie, ma che l'origine del focolaio non è ancora nota;

considerando che si è constatato che nei distretti di Jambol e Bourgas, sono state effettuate vaccinazioni di emergenza nella zona intorno al focolaio; che si è altresì constatato che la Bulgaria procede alle vaccinazioni annue di routine contro l'afta epizootica;

considerando che questa situazione può costituire un grave rischio per la salute animale nella Comunità; che è pertanto giustificato sospendere temporaneamente l'importazione di alcuni animali vivi e prodotti di origine animale dalla Bulgaria, ad esclusione dei prodotti a base di carni sottoposte ad un trattamento termico completo, in attesa che la situazione si chiarifichi e sia possibile una regionalizzazione più precisa di tale misura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dalla Bulgaria di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e prodotti a base di carne delle specie succitate diversi dai prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico effettuato in recipiente ermetico con un valore F_o uguale o superiore a 3,00 o a un trattamento termico che porti la temperatura interna a 80 °C.

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[3] GU n. L 127 del 13. 5. 1981, pag. 16.
[4] GU n. L 183 del 14. 7. 1988, pag. 37.

Articolo 2

La decisione 81/315/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è riveduta entro e non oltre il 1° gennaio 1992.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione